Focus

L'impatto della pandemia da Covid-19

Informativa in nota integrativa e Continuità aziendale per l'anno 2019

Area
Diritto Commerciale

08 maggio 2020

Coordinatore:
Giordano Lombardi

Gruppo di studio:
Elisa Baracchi
Martina De Dominicis
Martina Siliani
Sara Travelli

Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Firenze

Il focus in pillole:

L'emergenza epidemiologica da virus covid-19 che sta interessando tutto il territorio a livello globale è da considerarsi ***fatto di rilievo avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio 2019*** *del quale è opportuno fornire adeguate informazioni nella nota integrativa senza modificare i valori di bilancio.*

Inoltre, in deroga a quanto previsto dall'art. 2423 bis, 1°c. n.1), C.C., il DL 23/2020 ha introdotto una ***specifica disposizione****, seppur temporanea, valida* ***per i soggetti OIC adopter*** *al fine di* ***valutare la sussistenza della continuità aziendale*** *per i bilanci*[1]*:*

- *chiusi e non approvati in data anteriore 23/02/2020;*
- *chiusi successivamente al 23/02/2020 e prima del 31/12/2020 (es. i bilanci che chiudono al 30/06);*
- *in corso al 31/12/2020 (es. bilancio che chiudono al 31/12/2020 e al 31/06/2021).*

Normativa di riferimento:

- art. 2423 bis 1°c. punto 1) C.C.: *"Principi di redazione del bilancio*";
- art. 2427 1°c. punto 22 quater) C.C.: *"Contenuto della nota integrativa";*
- art 7 DL 23/2020 "*Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio";*
- OIC 29 *"Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*";
- *IAS 10 "Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".*

Impatto della pandemia sull'informativa dei bilanci 2019

La diffusione della pandemia da Covid-19 e le misure restrittive adottate dalle autorità pubbliche stanno comportando rilevanti impatti sotto il profilo operativo, economico e finanziario, delle imprese italiane, dei quali, come specificato anche da Assonime, occorre tenere conto nella redazione dei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Infatti, pur trattandosi di un fenomeno che, temporalmente, si colloca nel corso dell'anno 2020[1], e quindi intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2019, i principi contabili nazionali e internazionali, OIC 29 e IAS 10, prevedono l'obbligo di fornire un'adeguata *disclosure* in presenza di un fatto/evento successivo che sia di entità rilevante per la società.

[1] Caso 5/2020, Assonime.

A livello nazionale, in merito alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa, l'art. 2427 c. 1 punto numero 22-quater C.C. dispone che gli amministratori devono indicare "*la natura e gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio*".

Sulla stessa linea, il principio contabile OIC 29 indentifica tre tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio:

a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio, "*che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza*"[2];
b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, ovvero "*fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio che non richiedono la variazione dei valori di bilanci, in quanto di competenza dell'esercizio successivo*";
c) fatti successivi che possono incidere e quindi far venir meno il presupposto della continuità aziendale.

Analogamente, a livello internazionale, lo IAS 10 regola la rappresentazione contabile e la relativa informativa nelle note al bilancio dei fatti avvenuti tra la data di riferimento del bilancio e la sua pubblicazione, distinguendo tra due tipologie di eventi:

a) quelli che forniscono evidenze di situazioni già esistenti alla data di formazione del bilancio e impongono una rettifica dei conti;

[2] Principio Contabile OIC 29, par. 59.

b) quelli che sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di rifermento del bilancio e non comportano una rettifica di valore[3].

In entrambi gli scenari, nazionale e internazionale, i principi contabili prevedono quindi che il bilancio tenga conto dei fatti di rilevo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, imponendo una rettifica dei valori delle attività e passività qualora l'evento sia già esistente alla data di chiusura dello stesso, ovvero un'adeguata informativa qualora detti fatti siano associati a eventi sorti dopo la sua chiusura e, quindi, di competenza dell'esercizio successivo. Si tratta, infatti, di fatti significativi, in grado di influenzare a livello qualitativo la situazione rappresentata e di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

Alla luce dello sviluppo temporale degli eventi inerenti la pandemia Covid-19, avvenuti a partire dal mese di gennaio 2020 e non connessi a condizioni esistenti prima della data di chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2019, è ragionevole ritenere che gli effetti economici dell'emergenza Covid-19 non impongono una rettifica dei valori di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Tuttavia, qualora tali effetti siano considerati rilevanti, gli amministratori dovranno fornire nella nota integrativa informazioni circa la portata patrimoniale, economica e finanziaria degli impatti della pandemia sul business aziendale, sia di natura qualitativa sia di natura quantitativa qualora sia possibile effettuare delle stime attendibili.

[3] IAS 10, par. 3

Sulla base del quadro normativo nazionale e internazionale e dei chiarimenti forniti da Assonime, si può concludere che l'impatto economico-sociale derivante dall'attuale situazione di emergenza sanitaria COVID-19, manifestatasi in Italia a partire dalla fine del mese di gennaio 2020, rappresenta senza dubbio un fatto di rilievo avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2019, che:

- non rende necessaria alcuna modifica ai valori delle voci di bilancio, poiché di competenza dell'esercizio 2020;
- impone un'adeguata informazione di natura qualitativa e quantitativa, qualora siano possibili stime attendibili, nella Nota Integrativa relativamente agli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'emergenza sanitaria in corso e, ai sensi dell'art. 2428, nella Relazione sulla Gestione, se redatta, circa gli scenari economici futuri e l'evoluzione prevedibile della gestione.

Impatto della pandemia sul principio della continuità aziendale alla luce delle novità del DL 23/2020

Una delle conseguenze di maggior rilievo che la pandemia potrebbe avere sulla redazione dei bilanci 2019 è la difficoltà per gli amministratori di effettuare una valutazione prospettica circa la capacità delle aziende di continuare a costituire complessi economici funzionanti per un prevedibile arco temporale futuro, di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio, cioè sul postulato della continuità aziendale.

Il legislatore è intervenuto per sopperire a tale difficoltà introducendo, con l'art. 7 del DL 23/2020, misure per disciplinare la predisposizione dei bilanci, relativi agli esercizi in corso al 31.12.2020, secondo le regole del codice civile (per i c.d. OIC *adopter*). In

particolare, in deroga a quanto previsto dall'art. 2423 bis 1°c n.1 C.C., l'articolo in questione stabilisce per i bilanci:

a) relativi all'esercizio 2019 e non ancora approvati;
b) chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 e non ancora approvati;

la possibilità di poter applicare il presupposto della continuità aziendale ed operare la valutazione delle voci nella prospettiva del *going concern*, a condizione che la stessa sia sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso anteriormente al 23 febbraio 2020 e non approvato.

Pertanto, per i bilanci 2019 si potrà applicare il presupposto della continuità aziendale, indipendentemente dall'eventuale rilevanza degli effetti negativi conseguenti la crisi epidemiologica COVID-19, a condizione che la mancanza di continuità non sia da identificare in cause che nulla hanno a che fare con l'emergenza sanitaria.

Nello specifico, gli amministratori dovranno comunque illustrare in Nota Integrativa le conseguenze significative dell'emergenza sanitaria da COVID-19, quali ad esempio la chiusura forzata temporanea, il calo del fatturato e la conseguente carenza di liquidità per far fronte regolarmente e tempestivamente agli impegni di pagamento, nonché i fattori di rischio e le incertezze future identificate ed i piani aziendali adottati per farvi fronte. È opportuno fornire inoltre informazioni relativamente alle misure delle quali la società ha beneficiato con riferimento ai Provvedimenti emanati dal Legislatore e descrivere le misure adottate dalla società per il contenimento degli effetti del contagio.

Nella Relazione sulla Gestione, ove obbligatoria, si dovranno fornire informazioni relativamente alle prospettive future, ai piani e agli interventi di recupero/ripristino dell'equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico, adottati per superare le incertezze

significative causate dall'emergenza sanitaria. L'obiettivo è in primis mantenere la fiducia di clienti, fornitori, investitori e istituti di credito.

Quanto fino ad ora esposto vale anche per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art 2435 bis.

Le microimprese sono invece esonerate dalla redazione della Nota integrativa e dalla Relazione sulla Gestione a condizione che risultino in calce allo Stato Patrimoniale le informazioni richieste dall'art. 2427 comma 1 n.9) e 16) C.C.. Pur non essendo obbligate, si ritiene comunque opportuno fornire indicazioni dei possibili riflessi della crisi epidemiologica in calce allo Stato Patrimoniale.

Per i soggetti IAS adopter, invece, lo IAS 10 stabilisce che se successivamente alla chiusura dell'esercizio non sono previste alternative ragionevoli alla chiusura dell'attività, il bilancio non può essere più redatto secondo le previsioni per una società in funzionamento. Quindi, l'impatto che la pandemia potrebbe avere sui conti economici e sulla situazione finanziaria di alcune imprese potrebbe essere tale da mettere, già adesso, in discussione il presupposto della continuità aziendale e produrre una modifica dei principi contabili di riferimento nei bilanci al 31/12/2019.

Ovviamente fare una valutazione del genere in questo contesto incerto e in continuo mutamento, anche alla luce dei provvedimenti adottati da parte delle autorità nazionali e sovranazionali, sia per contrastare la crisi sanitaria che per fronteggiare le rilevanti ricadute economiche, risulta estremamente complessa, se non talvolta impossibile.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, nonché dei recenti chiarimenti forniti dall'OIC[4], si può concludere che le società che intendano avvalersi della deroga sulla continuità aziendale dovranno fornire nella nota integrativa la bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 adeguata informativa circa:

- la scelta della società relativamente all'applicazione dell'art. 7 del D.L. 23/2020;
- gli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19 sulla società;
- i fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze identificate, nonché i piani aziendali futuri messi in atto dalla società per fronteggiare rischi e incertezze in merito alla capacità di quest'ultima di continuare ad operare in continuità;
- le agevolazioni utilizzate dalla società per far fronte a queste incertezze tra quelle disposte dal Legislatore in aiuto alle società;
- per quanto possibili gli eventuali e prevedibili effetti che questa circostanza produce sulla situazione economica e patrimoniale della società.

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo circa l'applicazione della deroga di cui all'art. 7, DL 23/2020:

[4] Bozza documento interpretativo 6 "Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 – disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio"

SOGGETTI	APPLICAZIONE DEROGA
Società OIC adopter	SI
Società IAS adopter	NO
Bilanci chiusi e approvati prima del 23/02/2020	NO
Bilancio chiusi ma non approvati prima del 23/02/2020	SI
Bilanci chiusi e approvati dopo il 23/02/2020 e fino al 31/12/2020	SI
Bilanci in corso al 31/12/2020	SI